



**Centro  
Paghe  
Padova**

*...al Servizio del Professionista*

M:\Manuali\Circolari\_mese\2009\06\C090630.doc

## **AGGIORNAMENTO del 30/06/2009**

### SOMMARIO

<b><u>1.</u></b>	<b><u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI.....	2
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM .....	3
1.3.	ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE.....	9
<b><u>2.</u></b>	<b><u>SISTEMAZIONI IMPLEMENTAZIONI</u></b>	<b><u>10</u></b>
2.1.	STAMPE .....	10
2.1.1	STAMPA → DOPO IL CALCOLO CEDOLINO → 54) PROSPETTO CIG ACCANTONATA.....	10
2.2.	UTILITY A.C.....	10
2.2.1	IMPORT DATI SU VOCI CEDOLINO .....	10

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

---

### **Agricoltura operai (A072)**

- sono stati inseriti gli elementi paga provinciali per la nuova suddivisione contrattuale di Padova (T) (suddivisione NA per gli operai agricoli e suddivisione FL per gli operai florovivaisti). Segnaliamo che nella nuova suddivisione contrattuale sono state inserite le particolarità previste dall'accordo provinciale come la classificazione dei livelli (A, B, BD, C, CD, D, DD, E, ED, F, FD) e le relative descrizioni. I livelli a tempo determinato e con paga oraria sono identificati dalla lettera D finale. A cura Utente la variazione dei livelli e delle suddivisioni in anagrafica.
- Sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per la suddivisione territoriale di Cuneo (CN) relativa alla suddivisione contrattuale A (agricoli).
- Sono stati inseriti i codici apprendistato per la nuova suddivisione contrattuale T (Padova).

### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Lavanderie / tintorie - Artigianato (C031)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).  
E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

#### **Metalmecanica - Artigianato (C001)**

Il 5 giugno 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° febbraio 2010 e sino al 31 luglio 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 8 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 gennaio 2010, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

#### **Occhiali - Artigianato (C041)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

#### **Pesca marittima - imprese private (A043)**

- sono stati variati gli importi del minimo monetario garantito relativo all'elemento paga 1 aggiornati il mese scorso.

#### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

Il 25 maggio 2009 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 giugno 2008 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 maggio 2009, da giugno 2009:

- sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 giugno 2010 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 7 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a giugno 2009 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto.

## **1.2. GESTIONE UNA TANTUM**

---

#### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.  
(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196,97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...)  
*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

#### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...)  
*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Metalmeccanica - Artigianato (C001)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 5 giugno 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **7** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 192,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 8 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito il premio di produttività pari a € 108,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 8 rate di pari importo di 13,50 € mensili, per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° giugno 2009 - 31 gennaio 2010.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 7 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 giugno 2009 al 31 gennaio 2010 eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Occhiali - Artigianato (C041)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed assunti prima del 01 gennaio 2009 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 7 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 114,00; 2° liv. 126,00; 3° liv. 133,00 €; 4° liv. 151,00; 5° liv. 170,00; 6° liv. 200,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 87,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 7 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Centro Paghe Padova Srl - aggiornamento del 30 giugno 2009

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 15,00 per i livelli 1, 2 e 3; € 21,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 10,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti. (...)*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto)*.

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2009 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 140,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 20,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 98,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (14,00 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 23,00 (operai ed impiegati) e € 16,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.  
Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.  
(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 28 maggio 2009 ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **6** mesi verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 133,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 sarà analogamente attribuito un premio lordo pari a € 93,10, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 17,50 (operai ed impiegati) e € 12,25 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.  
Clausola finale

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.  
(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Viene verificata anche la condizione di anzianità aziendale di 6 mesi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2009 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.



La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **1.3. ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE**

---

**E' stato variato/inserito l'assoggettamento fiscale per la cassa edile:**

**CEAV/CEVA (Cassa Edile Artigiana Veneta):** la cassa edile ha comunicato il 29/5/2009 la nuova percentuale che varia da 0,26% a 0,37%, la percentuale trasformata in procedura varia da 2,6% a 3,7%, segnaliamo inoltre che il dato dell'assoggettamento fiscale è ora presente nella 4 casella della costante 040.

## 2. SISTEMAZIONI IMPLEMENTAZIONI

### 2.1. STAMPE

#### 2.1.1 STAMPA → DOPO IL CALCOLO CEDOLINO → 54) PROSPETTO CIG ACCANTONATA

Abbiamo provveduto a variare la stampa, togliendo le parti non più indispensabili quali "sett1/sett2/ore agg.ve" in più è stata aggiunta la codifica del dipendente riportato nella videata 1B. Riportiamo un esempio

Dipendente 3 1 0568 DIPENDENTE DI PROVA

1 Anagr. 1 1B Codif. 2 Anagr. 2 3 Anagr. 3 4 Detraz. 5 El. paga 6 Alteraz. 7 Opzioni 8 Divisori 9 Storico 10

Pos. INAIL 1 1\* POSIZIONE INAIL - 10020319/21 - 12.00 - 0311 -

Qualifica 1 IMPIEGATO / QUADRO

Sub qualifica 2 IMPIEGATO : FULL-TIME

Riporto in stampa

AB4E034 DITTA DI PROVA

PROSPETTO C.I.G. ACCANTONATA MESE DI GIUGNO 2009 29/06/09 16.58.36 (BPYS73L)

MATRICOLA	CODIF IB	COGNOME E NOME	N.ORE ACCANT.	IMP.ANTICIPATO	IMP.SPETTANTE	ORE ANTICIP.
-31-0568	1 1 2	DIPENDENTE DI PROVA	94,95		450,23	94,95
TOTALE - DITTA			94,95		450,23	94,95

### 2.2. UTILITY A.C.

#### 2.2.1 IMPORT DATI SU VOCI CEDOLINO

È stata prevista la possibilità di effettuare l'import dati su voci cedolino, anche sul movimento definitivo, fino ad ora possibile solo sul provvisorio.

Per effettuare tale operazione è necessario accedere alle "Utility a.c.", "Aggiorna", opzione 15) "Import dati su voci" ed operare come da immagine sotto riportata.

Modalità di import

matricola

codice fiscale

ditta + cognome + nome

Tipo di movimento

provvisorio

definitivo

Percorso file di input:

C:\CPW

File di esempio Import Uscita

Le modalità sono dunque le medesime dell'import dati su movimenti provvisori, con la differenza di mettere la spunta su "definitivo".

Nel caso in cui la ditta per la quale si effettua l'import fosse già stata elaborata, uscirà un messaggio che avviserà di effettuare una rielaborazione (vedi immagine sotto riportata).

